

PIEMONTE 2008

1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) Decreto del presidente della giunta regionale 3 marzo 2008, n. 2 (B.U. 6 marzo 2008, n. 10)

Regolamento regionale recante: “Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale. Abrogazione dei regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9, 20 ottobre 2003, n. 12, 5 luglio 2004, n. 3, 21 dicembre 2004, n. 16, 28 dicembre 2005, n. 8”.

Finalità del regolamento è il miglioramento dello standard strutturale degli esercizi pubblici. Essi vengono suddivisi in 4 tipologie, a seconda di ciò che viene somministrato. Vengono disciplinate le attività di controllo e le sanzioni; vengono abrogati 5 regolamenti regionali emanati tra il 2003 e il 2005.

L’allegato A specifica i requisiti comuni a tutte le tipologie di esercizi; l’allegato B dettaglia quelli specifici per ogni tipologia.

(b) Decreto del presidente della giunta regionale 21 aprile 2008, n. 6 (B.U. 24 aprile 2008, n. 17)

Regolamento regionale recante: “Attuazione dell’articolo 9, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca)”.

Il regolamento contiene norme di coordinamento in materia di pesca, che disciplinano, in altrettanti titoli, i seguenti aspetti: licenze e permessi temporanei di pesca, procedure e requisiti per il loro rilascio, categorie non tenute all’obbligo di licenza; attrezzi di pesca, modalità d’uso, periodi e tecniche di pesca per le diverse specie, misure minime del pescato; casi, specie ittiche, luoghi e modalità di utilizzo del tesserino regionale catture, quantitativo di pescato; importazione e immissione di idrofauna, controlli sanitari, trasporto, allevamenti; attività di acquicoltura, pescaturismo e ittiturismo; esercizio di piscicoltura agricola nelle zone di risaia. Vi sono infine disposizioni integrative e attuative dell’esercizio della pesca (diritti esclusivi di pesca, gare e manifestazioni di pesca, impianti e bacini privati per la pesca a pagamento, sanzioni amministrative). Vengono abrogati tre regolamenti emanati rispettivamente nel 1984, 1986 e 1990.

(c) L.r. 25 giugno 2008, n. 16 (B.U. 3 luglio 2008, n. 27)

Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.

Al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione dei tartufi e del loro ambiente naturale, riconoscendo il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio-economico delle popolazioni delle aree collinari e pedemontane, la legge disciplina gli interventi, diretti o indiretti, della regione. Fra l'altro, è prevista la concessione di un'indennità ai proprietari o possessori di terreni, e ad associazioni di raccoglitori, anche affittuarie, che si impegnino alla conservazione di piante a capacità tartufigena, presenti sul fondo posseduto o gestito.

Vengono poi disciplinati i riconoscimenti di tartufaie, la raccolta (abilitazione, modalità, calendario), la costituzione di consorzi volontari per la difesa del tartufo, la vigilanza e le sanzioni.

E' abrogata la legge regionale 10/2002 (vedi *Piemonte, 2002, 1.1.2 a*).

(d) L.r. 28 novembre 2008, n. 31 (B.U. 4 dicembre 2008, suppl. n. 2 al n. 49)

Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese.

Con la finalità di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività fieristica regionale, la presente legge ne disciplina l'esercizio in conformità ai principi della normativa europea. Principi ispiratori sono la libera concorrenza, la libertà di impresa, la trasparenza e la parità di condizioni per l'accesso alle strutture e alle manifestazioni fieristiche.

Le fiere sono distinte in generali, specializzate, mostre mercato; sono qualificate come di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale. Si demanda alla giunta l'individuazione dei requisiti necessari per essere soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche, nonché di quelli dei quartieri fieristici. La regione può concorrere in vari modi (anche con contributi) alla promozione e allo sviluppo, sui mercati nazionale ed estero, del sistema fieristico regionale. Promuove inoltre forme di coordinamento interregionale per una omogenea definizione dei criteri finalizzati all'attribuzione della qualifiche, alla determinazione dei requisiti minimi, alla composizione del calendario fieristico nazionale.

(e) Decreto del presidente della giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 19 (B.U. 24 dicembre 2008, n. 52)

Regolamento regionale recante: "Ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola - Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).

La modifica apportata al regolamento citato nel titolo (vedi *Piemonte, 2007, 1.2. b*), riguarda la comunicazione cui sono tenute le aziende zootecniche in relazione all'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.r. 9 ottobre 2008, n. 29 (B.U. 16 ottobre 2008, suppl. al n. 42)

Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agro-alimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le

**enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-
enologici, le strade del vino).**

Al fine di promuovere lo sviluppo rurale, valorizzare le vocazioni naturali dei territori ed i prodotti tipici di qualità, consolidare l'integrazione tra i diversi settori produttivi, rafforzare l'integrazione delle filiere agroalimentari e agroindustriali, migliorare la qualità ambientale e paesaggistica dello spazio rurale, questa legge disciplina l'individuazione e l'istituzione dei distretti rurali e di quelli agroalimentari di qualità.

Vengono quindi definiti i requisiti in base ai quali effettuare l'individuazione; la forma di costituzione e il funzionamento del distretto; i contenuti del piano di distretto e le procedure per la sua approvazione; l'istituzione e la composizione del "Tavolo di distretto" (organo di consultazione).

Viene modificata la legge regionale 37/1980, mediante la sostituzione dell'articolo che riguarda le enoteche regionali.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) L.r. 25 giugno 2008, n. 17 (B.U. 3 luglio 2008, n. 27)

Norme per il comparto agricolo.

La legge apporta modifiche a varie altre leggi. Inoltre, prevede la concessione di contributi nel quadro di un programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dell'ambiente ed al risparmio energetico nell'attività di produzione agricola nonché alla produzione e all'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili.

Sono inoltre previsti finanziamenti ai consorzi per la promozione di produzioni agricole di qualità, in relazione a loro programmi di assistenza tecnica. Infine, è disciplinato un programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione in attività non agricole.

(b) Decreto del presidente della giunta regionale 17 novembre 2008, n. 15 (B.U. 20 novembre 2008, n. 47)

Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei)".

In attuazione dell'articolo della legge citata nel titolo (vedi *Piemonte, 2007, 1.2 c*), con questo regolamento si attiva un programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura, finalizzato alla tutela degli aspetti paesaggistici, ecologici e produttivi del patrimonio castagnicolo piemontese. Detto programma istituirà un regime di aiuti per la concessione di contributi ai conduttori dei castagneti da frutto. Vengono qui definiti i requisiti dei beneficiari, gli interventi finanziabili, i criteri per la stima dei costi al fine di determinare i contributi, la forma e l'intensità dell'aiuto, l'entità dei contributi.

4. *Leggi finanziarie*

(a) *L.r. 23 maggio 2008, n. 12 (B.U. 23 maggio 2008, suppl. n. 2 al n. 21)*

Legge finanziaria per l'anno 2008.

L'articolo 10 della legge prevede la concessione ad imprese agricole di contributi in conto interessi per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole.

L'articolo 11 prevede incentivi a favore della filiera corta, come attività svolta a sviluppare il rapporto diretto tra consumatore e produttore.

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

(a) *L.r. 25 giugno 2008, n. 15 (B.U. 3 luglio 2008, n. 27)*

Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure.

Finalità della legge è la razionalizzazione del complesso normativo regionale, mediante l'abrogazione espressa di leggi già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate.

L'allegato A contiene l'elenco di tali leggi. Cinque di esse riguardano il settore agricoltura, caccia e pesca.